CAMERA DEI DEPUTATI

N. 183

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GUADALUPI, GHISLANDI, LENOCI, LANDI, LEZZI, VENTURINI

Presentata il 3 luglio 1963

Nomina in ruolo degli allievi operai dell'Amministrazione della difesa

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Presso gli stabilimenti delle Amministrazioni della difesa funzionano, per antica e lodevole tradizione, scuole di allievi operai le quali mediante regolari corsi triennali, impartiscono ai giovani ammessi, attraverso appositi concorsi pubblici, a frequentarle, una istruzione teorico-pratica improntata al conseguimento di una preparazione attinente all'assolvimento dei compiti d'istituto degli stabilimenti stessi.

Al compimento dei corsi gli allievi che hanno ben profittato ricevono un diploma di proscioglimento, equipollente alla licenza di scuola media inferiore.

Il conseguimento del diploma non conferisce, però, diritto alcuno all'occupazione, in qualità di operai, presso gli stabilimenti stessi.

Cosicchè quei giovani debbono affrontare il più delle volte un lungo periodo di disoccupazione, per poi dover ripiegare su una qualsiasi attività per il cui esercizio a nulla serve spesso la specifica preparazione ricevuta.

Al duplice fine, quindi, di consentire allo Stato di valorizzare direttamente questa sua attività d'insegnamento e di offrire ai giovani allievi operai la possibilità di un'occupazione per di più confacente alle doti di lavoro acquisite, si rende necessario un provvedimento di legge, per il quale raccomandiamo agli onorevoli colleghi l'approvazione della presente proposta.

Considerato che per il grado d'istruzione ricevuta, al compimento dei corsi gli allievi operai raggiungono un elevato livello di qualificazione professionale – che risulta accertato dal rilascio del diploma di proscioglimento – non si ravvisa la necessità di sottoporli ad una ulteriore prova per l'ammissione in ruolo e si reputa equo che l'ammissione stessa avvenga con classificazione nella 2ª categoria degli operai qualificati, così come previsto dall'articolo 1 della proposta.

Gli articolo 2, 3 e 4 dettano le norme per rendere realmente effettivo il diritto degli allievi operai alla nomina in ruolo.

L'attuazione della legge proposta, supererebbe la portata della disposizione contenuta nell'articolo 74 della legge 5 marzo 1961, n. 90, che conferisce al Ministro per la difesa soltanto in sede di prima applicazione degli organici degli operai, la facoltà di assumere allievi operai nella misura di un quinto delle vacanze verificatosi nei ruoli, durante l'esercizio finanziario precedente.

Conseguentemente, all'articolo 5 si prevede l'abrogazione di detto articolo 74.

Anche nella considerazione che nel corso dell'insegnamento pratico, gli allievi operai partecipano costruttivamente ai processi di produzione, col comma 1° dell'articolo 8, si prevede l'elevazione a lire 600 del contributo giornaliero di frequenza alle scuole, che ora essi percepiscono in misura minore, assolutamente inadeguata.

Peraltro, dato che anche in tale misura il contributo non è certamente sufficiente a sollevare la famiglia dell'allievo operaio dalle spese per il suo sostentamento, col comma 2° dell'articolo 8 si riproduce quanto, nel settore delle attività produttive private, è stabilito dal testo unico 30 maggio 1955, n. 797, che disciplina la materia degli assegni familiari.

Con l'articolo 9 si consolida in norma di legge quanto già osservato dall'Amministrazione e reso pubblico nei bandi di concorso per la ammissione alle scuole allievi operai.

Infine, l'articolo 10 adempie l'obbligo costituzionale, indicando le fonti di finanziamento della spesa per l'attuazione della legge che, comunque non comporterà che una modestissima entità, di gran lunga compensata dall'utilizzazione di una preziosa maestranza proficua per l'Amministrazione, data la nota necessità, negli stabilimenti della Difesa, di operai qualificati.

Nella precedente legislatura presentammo analoga proposta che malauguratamente non pervenne a definizione a seguito della sopravvenuta scadenza del mandato parlamentare. Pertanto, considerata l'importanza della materia da disciplinare, si auspica un sollecito accoglimento dell'iniziativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli allievi operai delle apposite scuole degli stabilimenti della Amministrazione della difesa, che abbiano conseguito il diploma di proscioglimento rilasciato dalle scuole medesime e che siano in possesso dei requisiti prescritti dell'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, fatta eccezione del limite inferiore d'età, sono nominati nei ruoli degli operai di 2ª categoria (qualificati) della Amministrazione della difesa.

Per il conseguimento della nomina gli allievi operai sono esonerati dall'espletamento della prova d'arte od esperimento pratico.

ART. 2.

Il diploma di proscioglimento è rilasciato agli allievi operai promossi alla fine del corso, entro 30 giorni dalla data del compimento del corso stesso.

ART. 3.

La nomina prevista dal precedente articolo 1 è disposta entro trenta giorni dalla data del rilascio del diploma di proscioglimento e, per gli allievi operai che detto diploma abbiano conseguito anteriormente alla data dell'entrata in vigore della presente legge, la nomina è disposta entro trenta giorni dalla data medesima.

ART. 4.

Qualora risulti indisponibilità di posti nei relativi ruoli organici, le nomine previste nel precedente articolo 3 sono disposte in soprannumero, salvo completo riassorbimento delle eccedenze con le vacanze che si verificheranno per qualsiasi causa.

ART. 5.

È abrogato l'articolo 74 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

ART. 6.

Agli operai nominati ai sensi della presente legge è attribuita la paga iniziale prevista per la 2ª categoria (qualificati) degli operai dello Stato.

ART. 7.

Per l'ammissione alle Scuole allievi operai, l'aspirante deve possedere i seguenti requisiti:

1°) cittadinanza italiana;

2°) età non inferiore ad anni 15 e non superiore ad anni 17;

3°) buona condotta;

4°) idoneità fisica al lavoro da accertare nei modi stabiliti dal regolamento dell'Amministrazione;

5°) licenza della scuola elementare.

L'esclusione dal concorso per l'ammissione alla scuola allievi operai può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti dal comma precedente e con provvedimento motivato dell'ufficio che ha bandito il relativo concorso.

ART. 8.

Il contributo dovuto agli allievi operai per la frequenza ai corsi presso le scuole allievi operai, è stabilito nella misura giornaliera di lire 600.

Il rapporto di allievo operaio non fa cessare per tutta la sua durata l'erogazione delle quote di aggiunta di famiglia o degli assegni familiari corrisposti per i minori.

ART. 9.

Il diploma di proscioglimento rilasciato dalle scuole allievi operai è equipollente alla licenza di scuola media inferiore o di 1° grado ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

ART. 10.

Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con prelievo dai fondi stanziati in bilancio per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.